



NOTA INFORMATIVA N. 6/2020

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

La legge di bilancio 2020 sostituisce i super e gli iper-ammortamenti con un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e in beni, anche immateriali, "Industria 4.0". La misura della nuova agevolazione è differenziata a seconda della tipologia degli investimenti.

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. legge di bilancio 2020), art. 1, co. 185-197, modifica le agevolazioni fiscali per gli investimenti in nuovi beni strumentali e per la informatizzazione e automazione dei processi produttivi previste dal Piano "Impresa 4.0", fino al 31 dicembre 2019 disciplinati con i c.d. super e iper- ammortamenti.

Gli acquisti effettuati dalle imprese dall'1.1. al 31.12.2020 e quelli effettuati entro il 30.6.2021, a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (o sottoscritto il contratto di leasing e pagato un maxicanone di almeno il 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore) attribuiscono un credito d'imposta variabile in relazione alle tipologie dei beni agevolabili.

- A. **Credito d'imposta nella misura del 6%** del costo per investimenti in beni strumentali "ordinari", fino ad un massimo di 2 milioni di euro, anche per i lavoratori autonomi, esclusi:
- tutti i veicoli ed altri mezzi di trasporto diversi dagli autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus;
- i beni con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni elencati nell'allegato n. 3 alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (es. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento o dagli stabilimenti balneari e termali, materiale rotabile ferroviario, aerei).
- B. Credito d'imposta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", indicati nell'allegato A alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, quali:
- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
- C. Credito d'imposta nella misura del 15% su un massimo di investimenti di 700mila euro per beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) per industria 4.0, indicati nell'allegato A alla L. 232//2016.







Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, per i beni materiali, e in tre quote annuali per i beni immateriali, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo all'investimento, senza soggiacere alle nuove restrizioni temporali sulle compensazioni (nota informativa 5/2020);
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" il credito è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante nella misura del 6%;
- non è tassato ai fini ires, irpef o irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della loro sua non imponibilità, siano superiori al costo sostenuto;
- è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

I beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive localizzate in Italia; non devono essere venduti o destinati a strutture produttive estere prima del 31 dicembre del secondo anno successivo all'acquisto; le fatture di acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019; se relativi ad investimenti in beni materiali ed immateriali "industria 4.0" devono essere accompagnati da una autocertificazione del legale rappresentante o, se di costo unitario superiore a 300.000 euro, da una perizia semplice da cui risulti che i beni possiedono le necessarie caratteristiche e sono interconnessi.

Gli acquisti si considerano effettuati alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale e, nel caso di beni realizzati tramite contratti di appalto, alla data di ultimazione della prestazione o dei singoli importi liquidati in via definitiva in base agli stati di avanzamento lavori.

Sono esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020, previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti, ossia effettuati tra l'1.1.2020 e il 30.6.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

20 gennaio 2020

